



Trasmessa tramite PEC
(sostituisce l'originale)
p. trasmesse: 1

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(art. 38 DL 112/2008 convertito in Legge L 133/2008)
Comunicazione Suap – Ente (art.10 allegato tecnico DPR 160/2010)
SUAP – Comune di Bacoli
Identificativo nazionale SUAP: 6378

Pratica n. 09874691216-08012024-1737 SUAP 6378 – 09874691216 BAI AE DI
AUTORINO SIMONA & C. S.A.S.
Rif. Pratica SUAP: 09874691216-08012024-1737 Prot. 0002551 del 09.01.2024

Oggetto: “Riqualficazione architettonica e funzionale dell’area esterna a servizio del locale commerciale ubicato in Bacoli (NA) alla via Castello, allibrato nel N.C.T. al foglio 12, particella 1624 mediante:
-realizzazione di pergola Bioclimatica con struttura in alluminio pre-verniciato priva di ancoraggi al suolo poggiata su pedana in legno già autorizzata;
- realizzazione di pedana in legno con sovrastante pergola ombreggiante realizzata con struttura in legno priva di ancoraggio al suolo e copertura con teli ombreggianti”.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle Aree Protette” stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, “Ente Parco”), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di salvaguardia. Tale Ente Parco è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione Campania;
- con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco l’arch. Francesco Maisto;
- con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco, le cui mansioni sono meglio specificate nella Deliberazione del Presidente/Commissario n. 18 del 03.09.2021;
- con delibera di Giunta Regionale n. 135 del 22.03.2022 è approvato il nuovo Statuto dell’Ente Parco;

Rilevato che l’intervento di cui all’oggetto ricade in area protetta Zona “C” – Area di riqualficazione urbana e ambientale e di promozione e sviluppo economico e sociale, sulla quale, rispetto alla tipologia di intervento, vigono le seguenti norme di salvaguardia:

2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all’art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31 lettera d) della medesima legge 457/78, per i soli edifici realizzati dopo il 1936 e senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.



Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristiche e per attività e servizi pubblici ed ad uso pubblico, ivi comprese le attività turistico-ricettive.

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici
- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno. I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2.1.0 Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

2.1.1 tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;

2.1.2 i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

2.1.3 le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

2.1.4 le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;

2.1.5 i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

2.1.6 le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

2.1.7 gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato.

Vista la nota integrativa trasmessa all'EPRCF tramite PEC dal SUAP in data 09.02.2024, assunta al ns. prot. al n. 154 del 09.02.2024, con la quale l'ing. Francesco Domenico Chiaiese, iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Napoli al n. 23715, quale tecnico incaricato dalla ditta in oggetto, specificava che, erroneamente a quanto trasmesso con la precedente nota SUAP, *"la struttura che si andrà a realizzare non sarà in materiale alluminio anodizzato, bensì sarà costituita da una struttura leggera in ferro, amovibile e di facile rimozione"*.

Dato atto che la suddetta istanza, di cui si richiede apposito Nulla Osta, è coerente con quanto previsto nelle suddette Norme di Salvaguardia;

per quanto sopra esposto si rilascia Nulla Osta alle opere in oggetto, con la prescrizione di trasmettere allo scrivente Ente relazione conclusiva munita di apposito report fotografico dimostrante l'avvenuta variazione del materiale utilizzato.

Bacoli (NA), lì, 08.02.2024.

V.to Il Presidente/Commissario
Arch. Francesco Maisto



Il Responsabile Amministrativo
Dott. Massimo D'Antonio